



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO
RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE
ALL'ESAME DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI DOTTORE COMMERCIALISTI
E DI ESPERTO CONTABILE

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 9 novembre 2011**





**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE
ALL'ESAME PER ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE**

Art. 1 - Modalità del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è un periodo triennale di pratica obbligatoria finalizzato all'apprendimento necessario per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
2. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per un periodo di almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 4, e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
3. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dall'art. 4 dello Statuto approvato con Decreto n. 201 del 29 dicembre 2010, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attività professionali:
 - a) per l'accesso alla sezione A dell'Albo - Commercialisti -, le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 dello Statuto;
 - b) per l'accesso alla sezione B dell'Albo - Esperti Contabili -, le attività di cui al comma 4, dell'art. 4 dello Statuto.
4. Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista che risulti iscritto da almeno cinque anni all'Albo e che abbia assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine.
5. La frequenza presso il professionista può essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate a quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
6. La frequenza del tirocinante presso un professionista estero è preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine, su istanza del tirocinante, accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un professionista estero è adeguatamente certificata da quest'ultimo.

Art. 2 - Corsi di formazione

1. Il Consiglio dell'Ordine può istituire e promuovere, ovvero accreditare, scuole e corsi di formazione professionale, con indirizzo teorico-pratico, la cui frequenza integra il tirocinio professionale.
2. I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto dell'esame di abilitazione dinanzi alla Commissione



Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28.

3. Gli iscritti nel Registro del Tirocinio sono tenuti allo svolgimento di un percorso formativo mirato all'acquisizione ed al perfezionamento delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività professionale conformemente al Regolamento emanato dal Consiglio dell'Ordine.

4. I programmi delle scuole, dei corsi e degli altri eventi formativi devono essere preventivamente approvati ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 - Adempimenti del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità degli iscritti all'Albo ad accogliere nei propri studi le persone che intendano svolgere il tirocinio professionale e fornisce le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. Gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo, a rotazione, ad accogliere nel proprio studio i tirocinanti, fino ad un massimo di due, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico.

3. È compito del Consiglio dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti con i mezzi ritenuti più opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonché colloqui periodici, anche a campione.

Art. 4 - Registro dei Tirocinanti

1. Il Registro dei Tirocinanti è tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

2. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto sono iscritti nel registro del Tirocinio, Sezione «Tirocinanti Commercialisti».

3. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell'articolo 8 dello Statuto sono iscritti nel Registro del tirocinio, Sezione «Tirocinanti Esperti Contabili».

4. Ciascuna delle due Sezioni del Registro del tirocinio contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti, l'indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati e altre notizie in ordine alla attività formativa svolta.

5. Il provvedimento di iscrizione nel Registro è immediatamente comunicato, a cura del Consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto e per conoscenza all'Ufficio del Lavoro.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio da parte del professionista iscritto all'Albo titolare dello studio dell'attestato comprovante l'espletamento della pratica del tirocinio.

7. Il tirocinio per l'accesso alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; tale biennio, che decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, può essere utilizzato anche ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B Esperti Contabili dell'Albo.

8. In ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), dello Statuto, almeno un anno di tirocinio, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, deve essere svolto presso lo studio di un professionista che risulti iscritto, da almeno cinque anni, nella Sezione A - Commercialisti dell'Albo e che abbia assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine.



9. Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione universitaria è richiesta la frequenza presso il professionista, tenuto conto delle modalità stabilite nella convenzione stessa. In tale ipotesi, la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), deve indicare, anziché l'orario di frequenza giornaliera, l'impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione.

10. Per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B - Esperti Contabili, ed hanno conseguito la laurea specialistica, il tirocinio per l'accesso alla Sezione A - Commercialisti dell'Albo, ha durata di un anno, ha ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), ed è svolto presso un professionista iscritto nella Sezione A - Commercialisti dell'Albo con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 1. Alla domanda di iscrizione al Registro del tirocinio, deve essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il sostenimento dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B - Esperti Contabili dell'Albo.

Art. 5 - Iscrizione nel Registro del tirocinio

1. La domanda per l'iscrizione nel Registro del tirocinio è presentata al Consiglio dell'Ordine e ad essa sono allegati:

- a) certificato di cittadinanza sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- b) certificato di residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 8 dello Statuto;
- e) la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio nonché del normale orario di funzionamento dello studio;
- f) la dichiarazione del tirocinante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel Registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;
- g) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante;
- h) l'indirizzo del tirocinante, anche di posta elettronica, presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al Registro ed il recapito telefonico.

2. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante, corredata da due foto tessera del richiedente e l'elenco dei documenti ad essa allegati.

3. Il tirocinante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, ogni variazione dei dati comunicati.

4. Il Consiglio dell'Ordine delibera le iscrizioni nel Registro dei Tirocinanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

5. Il provvedimento di iscrizione nel Registro è comunicato, a cura del Consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio viene svolto e per conoscenza all'Ufficio del Lavoro.

Art. 6 - Periodo del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro del tirocinio.

2. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.



3. Sono fatte salve le sospensioni per malattia, gravidanza e infortunio, purché idoneamente documentate; nonché quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante.
4. Nei casi in cui il tirocinante non consegue il diploma di laurea specialistica entro il biennio di durata legale del corso, può richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni.
5. Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma 4, si determina l'interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.
6. Entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine che delibera in merito.
7. Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il tirocinante, ovvero il professionista, comunica al Consiglio dell'Ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell'Ordine ne prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione.
8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell'Ordine, a cura del professionista, il tirocinante, con delibera del Consiglio dell'Ordine, è cancellato dal Registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.
9. In caso di variazione del professionista presso cui è svolto il tirocinio, il tirocinante comunica entro quindici giorni al Consiglio dell'Ordine la variazione intervenuta, allegando:
 - a) le dichiarazioni di cui alle lettere e) e g), comma 1, dell'art. 5 rilasciate dal nuovo professionista;
 - b) l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto;
 - c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi art. 8.
10. La mancata comunicazione di cui al comma 9, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell'Ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'art. 11.

Art. 7 - Remunerazione del tirocinio

1. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.
2. I tirocinanti hanno diritto ad un rimborso spese il cui ammontare verrà determinato annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 - Libretto del tirocinio

1. Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, preventivamente numerato e vistato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio dell'Ordine nel quale debbono essere annotate in modo analitico:
 - a) l'assistenza ad un congruo numero di udienze presso Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, fissato dal Consiglio dell'Ordine;
 - b) la frequenza a corsi teorico-pratici e seminari di aggiornamento professionale;
 - c) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
 - d) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.
2. Le annotazioni di cui sopra sono riportate per ogni semestre e nel caso debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.
3. Il Libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del tirocinante, alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine ogni semestre, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di tirocinio per il rilascio del certificato di compiuto



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

tirocinio, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

4. Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel Libretto.
5. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del Libretto del tirocinio, il Consiglio dell'Ordine ne dà notizia al tirocinante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi.
6. La mancata consegna del Libretto nei termini previsti al comma 3 è valutata dal Consiglio dell'Ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell'art. 11.

Art. 9 - Certificato di compimento del tirocinio

1. Il Consiglio dell'Ordine rilascia, su richiesta degli interessati, il certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.
2. Il certificato viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla consegna del Libretto ai sensi dell'art. 8, comma 3, dopo aver eseguito i previsti accertamenti sull'attività del tirocinante.

Art. 10 - Cancellazione dal Registro dei Tirocinanti

1. La cancellazione dal Registro dei Tirocinanti è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine:
 - a) nel caso di rinuncia dell'iscritto;
 - b) nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 6;
 - c) quando è venuto a mancare, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Ordine;
 - d) quando l'iscritto si rende irreperibile;
 - e) nei casi di interruzioni previsti dal presente Regolamento;
 - f) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili;
 - g) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio ovvero di iscrizione all'Ordine.
2. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine aventi ad oggetto i casi di cui al comma 1, lettera d), e) e f) sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
3. Il ricorso al Consiglio dell'Ordine ha effetto sospensivo.

Art. 11. Sanzioni disciplinari

1. In tutti i casi di violazione del presente Regolamento, il tirocinante è sottoposto al procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto.
2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell'Ordine può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) censura;
 - b) sospensione;
 - c) interruzione e cancellazione.
3. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza.
4. La sospensione può essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all'accertamento:
 - a) del mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio;
 - b) della inosservanza dell'obbligo formativo;
 - c) dell'irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

- d) del mancato deposito semestrale del Libretto del tirocinio presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine nei termini di cui all'articolo 8, comma 3;
 - e) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;
 - f) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;
 - g) di comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.
5. L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all'accertamento:
- a) della reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
 - b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;
 - c) della mancata comunicazione al Consiglio dell'Ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
 - d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
 - e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel Registro del tirocinio;
 - f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'art. 6;
 - g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'art. 6, commi 3 e 4;
 - h) della non veridicità del contenuto del Libretto del tirocinio.
6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul Libretto del tirocinio.

Art. 12. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione, il Registro del tirocinio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è formato in applicazione dell'art. 8 del Decreto Delegato n. 201 del 29 dicembre 2010.